

Adempimenti. Codici tributo ad hoc

Sul ravvedimento interessi a parte

Tonino Morina

Il Fisco cambia le regole del ravvedimento per regolarizzare i versamenti omessi o tardivi. In caso di ravvedimento (articolo 13, decreto legislativo 472/97), l'importo degli interessi non si somma più a quello del tributo. Gli interessi, infatti, devono essere versati a parte con uno specifico codice tributo. L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 109/E del 22 maggio, ha istituito sette nuovi codici.

Le nuove regole non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Per questi versamenti valgono le vecchie regole: si versano con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto, più gli interessi. Il sostituto d'imposta eseguirà la distinta indicazione, per ritenute e interessi, nel quadro ST del modello 770.

Per il versamento dei soli interessi sono stati istituiti questi codici:

- «1989», interessi sul ravvedimento Irpef;
- «1990», interessi sul ravvedimento Ires;
- «1991», interessi sul ravvedimento Iva;
- «1992», interessi sul ravvedimento - imposte sostitutive;

■ «1993», interessi sul ravvedimento Irap;

■ «1994», interessi sul ravvedimento - addizionale regionale;

■ «1995», interessi sul ravvedimento - addizionale comunale;

Per la compilazione dei modelli F24:

■ i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 si indicano nella sezione «erario», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati»;

■ i codici tributo 1993 e 1994 si indicano nella sezione «regioni», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati», associando il codice della regione desumibile dalla tabella To «codici delle regioni e delle province autonome», pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione «codici attività e tributo»;

■ il codice tributo 1995 si indica nella sezione «Ici e altri tributi locali», esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati» unitamente al codice dell'ente reperibile dalla tabella T1 «codici degli enti locali» pubblicata nella sezione «codici attività e tributo» del sito www.agenziaentrate.gov.it.

In tutti i casi, nel campo «anno di riferimento», si riporta l'anno d'imposta a cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

I contribuenti possono avvalersi del ravvedimento spontaneo per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti dei tributi. Per le somme non pagate nei termini, comprese le eventuali rate omesse da chi ha scelto di pagare in modo frazionato il saldo e la prima rata di acconto delle imposte dovute in relazione a Unico, i contribuenti possono fruire del ravvedimento «breve», cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza, o del ravvedimento «lungo», cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è commessa la violazione.

In caso di ravvedimento per i tardivi o omessi versamenti, la misura degli interessi è del 2,5% annuo. Gli interessi si calcolano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso. La sanzione è del 3,75% (un ottavo del 30%) in caso di ravvedimento «breve» e del 6% (un quinto del 30%) in caso di ravvedimento «lungo».

Le somme dovute, gli interessi, e le sanzioni si versano con il modello F24. Il tributo e gli interessi devono essere pagati separatamente con lo specifico codice. Il ravvedimento può riguardare solo i tributi: non è quindi possibile "ravvedersi" per contributi o premi, anche se i versamenti si fanno con lo stesso modello F24 usato per i tributi.